



COMUNE DI BELLUNO



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 17/03/2014

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DELLO STATUTO DEL VENETO LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17/04/2012 N. 1, A MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29/11/2013 N. 32 "NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA". APPROVAZIONE TESTO E CONFERIMENTO MANDATO AL SINDACO.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIASSETTE**, del mese di **MARZO**, alle ore **15:30**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **DAL FARRA ELEONORA** e **LANARI ANDREA**.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Presente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Presente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Presente	SERAFINI SILVANO	Presente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Presente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Presente
DE BIASI FRANCESCA	Assente		

Totale presenti: **30** Totale assenti: **3**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **ALFONSINA TEDESCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente P.R.G. del Comune di Belluno è la risultanza di una complessa e articolata programmazione urbanistica generale recepita con l'approvazione della Variante Generale al P.R.G. da parte della Giunta Regionale con deliberazione 01/06/1999 n. 1866 ed elaborata suddividendo il territorio in Varianti Settoriali tra cui la Variante alla zona produttiva in località Venegia, la Variante al territorio rurale, la Variante alla città e centri frazionali oltre a quella (precedente) del Nevegal approvata dalla G.R.V. con deliberazione 21/11/1991 n. 6653;

Considerato che:

- la L.R. 29/11/2013 n. 32 “nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di Leggi Regionali in materia urbanistica ed edilizia” modificando la L.R. 14/2009 e la L.R. 13/2011 approva il terzo “Piano Casa” regionale, con l'obiettivo principale di dare sostegno economico al settore dell'edilizia, attraverso la realizzazione di interventi edilizi tesi alla “preservazione, alla ricostruzione e alla rivitalizzazione del patrimonio esistente”;
- la citata Legge regionale si prefigge di perseguire tale obiettivo anche attraverso la realizzazione di interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, addirittura incentivandoli con la concessione di significative misure premiali consistenti, nella possibilità di aumentare significativamente i volumi e le superfici esistenti ovvero di riallocare la cubatura esistente in aree contermini e, di beneficiare di importanti riduzioni della misura del contributo di costruzione dovuto;
- diversamente da quanto disposto in passato dal primo e dal secondo “Piano casa”, approvati, rispettivamente, con la L.R. n. 14/2009 e con la L.R. n. 13/2011, il nuovo “Piano casa” esclude la facoltà per i Comuni di disciplinare in alcun modo in che limiti e modi applicare le previsioni disposte con la citata Legge regionale, impedendo di fatto l'esercizio di una programmazione urbanistica che rientra nella competenza dei Comuni. Nelle precedenti edizioni del piano casa, pur in presenza di deroghe alle previsioni urbanistiche era consentito ai Comuni di intervenire con l'adozione di una disciplina sulla base delle effettive esigenze del territorio. In questo Ente ciò è avvenuto con le deliberazioni di questo Consiglio Comunale 28/07/2009 n. 35 e 24/08/2011 n. 32, delibere, che per espressa previsione della Legge regionale 32 sono dichiarate inefficaci;

Ritenuto che:

- la preclusa possibilità del Comune di intervenire in una materia di sua competenza e la espressa dichiarazione di inefficacia di atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale, oltre a porre problemi di legittimità costituzionale della Legge regionale in oggetto si appalesano come disposizioni che confliggono con il ruolo dei Comuni, con le competenze amministrative che spettano ai Comuni, sconfinando addirittura nella dichiarazione di inefficacia di atti deliberativi adottati dal massimo organo di indirizzo politico atti sui quali è assai dubbio che la Regione abbia competenza ad intervenire;
- la L.R. 32/2013 oltre ad essere gravemente lesiva delle competenze dei Comuni, esautorandoli della loro fondamentale competenza di regolamentazione urbanistica dell'assetto e dello sviluppo dei territori di riferimento, non tiene conto delle differenze geomorfologiche dei territori regionali, che hanno esigenze di tutela ambientale, montana e marina, di pianura, di corsi d'acqua, geologiche, geomorfologiche, turistiche, archeologiche dei vari suoli, ed introduce, di fatto, norme urbanistiche ed edilizie indifferenziate solo al fine di sostenere l'economia del settore edilizio. Tale aspetto va sicuramente attenzionato e sostenuto, ma non certamente consentendo tutto in ogni luogo ed in modo indifferenziato intervenendo addirittura sulla disciplina degli oneri di urbanizzazione;
- tale Legge è lesiva dell'Accordo Stato-Regioni ed Enti Locali del 31/03/2009, con cui si disponeva: *“Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo. Le Regioni si*

impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

- a) regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni - al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
 - b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
 - c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale;
- oltre a ledere i contenuti di tale accordo, soprattutto per quanto attiene la coerenza con la pianificazione comunale la Legge regionale presenta forti dubbi sul rispetto delle norme Costituzionali sulla tutela dell'autonomia degli Enti locali e, in specie:
 - ✗ l'art. 118 della Costituzione, che reca i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e che impongono che le funzioni amministrative (tra le quali va ricompresa necessariamente la regolamentazione dell'uso del territorio) debbano essere preferibilmente assegnate ai Comuni, salvo che non sussista l'esigenza, per assicurarne l'esercizio unitario o per soddisfare interessi di rilievo sovracomunale, di attrarle a livello superiore;
 - ✗ l'art. 114 e l'art. 5 della Costituzione, che riconoscono e promuovono il ruolo delle Autonomie locali, attribuendo ai Comuni una riserva di poteri, tra i quali è certamente possibile annoverare il potere di regolare lo sviluppo urbanistico e edilizio;
 - ✗ l'art. 97 e l'art. 3 della Costituzione, che, nel prevedere, rispettivamente, il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa e il principio di uguaglianza e ragionevolezza, impediscono l'applicazione incondizionata e uniforme su tutto il territorio regionale del "Piano casa", richiedendo, semmai, che alla sua gestione partecipino anche i Comuni;
 - sussistono inoltre forti dubbi di conflitto con le norme costituzionali sul terzo "Piano casa" Veneto circa il riparto delle competenze e il rispetto degli ambiti a ciascuno spettanti come stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, non senza considerare che la tutela del paesaggio e quindi la materia dell'ambiente, essendo trasversale è materia che rientra nelle competenze dello Stato e non della Regione, come statuito da varie sentenze della Corte Costituzionale;
 - che a voler rispettare la norma regionale in esame si corre il rischio di incorrere in consistenti violazioni dei principi fondamentali della materia. Tale normativa infatti prevede: la possibilità che si formino o vengano rilasciati titoli edilizi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (o adottati), corrispondenti a carichi aggiuntivi rilevanti nei confronti del dimensionamento di detti strumenti;
 - ✓ la possibilità di moltiplicare il numero di edifici, creando corpi edilizi separati, sorgenti a distanza ragguardevole da quelli originari con conseguente consumo di suolo, soprattutto agricolo;
 - ✓ la volontà di mandare esenti, sia dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici che dal contributo di costruzione, un ampio novero di interventi, gravando la collettività del loro costo;
 - ✓ la possibilità di modificare in modo consistente, sia funzionalmente che volumetricamente, il patrimonio edilizio dei centri storici, ovvero di poter utilizzare la potenzialità dei volumi ivi ricadenti, per la creazione di ampliamenti (nuovi edifici) in altre zone compresa quella agricola;

- ✓ un regime sanzionatorio del tutto inadeguato se non anche incentivante le trasformazioni premeditate al non rispetto delle prescrizioni della legge in questione e all'abuso urbanistico ed edilizio. Mentre configurano indebite invasioni delle competenze riservate allo Stato le previsioni del terzo "Piano casa" che consentono la deroga dei "piani ambientali dei parchi regionali" e della disciplina in materia di distanze e di altezze massime consentite contenuta nel D.M. n. 1444 del 1968 e che danno una nuova definizione di famiglia, ad essa agganciando, in modo discriminatorio, la concessione di taluni benefici;
- l'applicazione incondizionata del terzo "Piano casa" sul territorio comunale ha, per quanto anzi evidenziato, contenuti equipollenti e quelli di un nuovo atto di pianificazione generale comunale da cui potrebbe discendere, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni della Legge in questione, l'alterazione qualitativa e quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e cumulativa, negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici sul territorio, con effetti tali da destabilizzare la coerenza e l'effettività delle previsioni del P.R.G. vigente, in quanto permanenti e significativi per l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale, i servizi esistenti, il sistema delle opere di urbanizzazione in genere, le infrastrutture di progetto e le economie esistenti;
- per tali ragioni si rende necessario l'assoggettamento del terzo "Piano casa" ai disposti della Direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente la quale prevede che, nell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, per i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente venga effettuata la preventiva valutazione ambientale;

Rammentato che:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE, prevede all'articolo 6 che devono essere assoggettati a valutazione ambientale strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- la D.G.R. 791/2009 conferma l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei Piani e Programmi che possono avere significativi effetti sull'ambiente e considerato che la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi;
- la D.G.R.V. 03/10/2013 n. 1717, "Preso d'atto del parere 02/07/2013 n. 73 della Commissione regionale VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1°, della Legge della Regione Veneto 06/04/2012 n. 13 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'articolo 14 della Legge della regione Veneto 26/06/2008 n. 4"; che tale parere estende peraltro al Piano degli interventi, diversamente dalla Legge regionale 11/2004 che si limita ai PAT/PATI, la verifica di assoggettabilità a VAS qualora il rapporto ambientale del PAT non abbia "considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanente e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT/PATI stesso";

Considerato che:

- la oggettiva potenziale modifica dei parametri del P.R.G. / PAT per quanto concerne i dimensionamenti dei carichi aggiuntivi rapportati ad ogni singolo ATO in cui viene suddiviso il territorio comunale, richiamando a tale proposito, ai fini dei conseguenti dimensionamenti degli standard, quanto indicato all'articolo 31, commi dal 7 al 10, della Legge regionale 11/2004;
- in particolare, le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10, della L.R. n. 32/ 2013, non possano garantire, in assenza di una specifica valutazione, la sostenibilità degli

effetti di una loro integrale applicazione nei confronti dell'interesse pubblico prevalente derivante dall'equilibrio tra le risorse finanziarie comunali ed il livello dei servizi prestati e delle realizzazioni programmate, nel territorio comunale, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Valutata la necessità di intraprendere tutte le necessarie iniziative affinché le descritte criticità, derivanti essenzialmente dallo svuotamento delle funzioni di governo del territorio dei Comuni, con il rischio di compromissione del sistema ambientale del territorio comunale, praticabile con l'applicazione della L.R. n. 32/2013, abbia ad essere scongiurato o, comunque, fortemente attenuato;

Ritenuto, altresì, che:

- le anzidette iniziative di tutela della potestà pianificatoria del Comune e del sistema ambientale del territorio possano comunque salvaguardare i contenuti del comma 1, art. 1 della L.R. n. 32/2013, in quanto corrispondenti all'obiettivo di concretizzare il sostegno e la riqualificazione del settore dell'edilizia attraverso interventi finalizzati:
 - a) *al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili*
 - b) *ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;*
 - c) *ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;*
 - d) *a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti."*
- obiettivi già condivisi dal Comune di Belluno che, nel rispetto delle peculiarità urbanistiche, storiche e ambientali del territorio, ha già, in tal senso, dato applicazione sia alla L.R. n. 14/2009 (primo "Piano Casa"), che alla L.R. 13/2011 (secondo "Piano Casa"), esercitando le facoltà ad esso attribuite da detti provvedimenti legislativi, con le succitate deliberazioni del Consiglio Comunale 28/07/2009 n. 35 e 24/08/2011 n. 32;

Visto e considerato che:

- l'art. 20 "Iniziativa legislativa e regolamentare" dello Statuto del Veneto, Legge Regionale statutaria 17/04/2012 n. 1:
 - ✓ *al comma 2° individua, tra i soggetti detentori di detta facoltà di iniziativa, i Consigli dei Comuni Capoluogo di Provincia;*
 - ✓ *al comma 5° stabilisce che i soggetti legittimati a presentare progetti di Legge e di Regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale e che, in tal caso, il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;*
 - ✓ *al comma 6° stabilisce che i progetti di Legge e di Regolamento di iniziativa popolare e degli Enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio;*
- tale facoltà di iniziativa possa costituire un efficace strumento per ripristinare la dovuta potestà comunale in materia di pianificazione e risolvere, in tal modo, le molteplici eccezioni di legittimità riferite alla L.R. n. 32/2013, anzi descritte;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1 e la successiva condivisione della stessa con gli altri consigli comunali dei Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Veneto a modifica della L.R. 29/11/2013 n. 32 "*nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di Leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia*";

Dato atto che l'argomento è stato inserito all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale odierno su richiesta della Commissione Consiliare 2^a nella seduta del 10/03/2014, come da verbale agli atti;

Considerato inoltre:

- che altri Comuni veneti sono intervenuti a tal riguardo approvando proposte di Legge di iniziativa del Consiglio Comunale e che d'intesa è opportuna una azione congiunta a sostegno della richiesta di approvare una Legge regionale diversa dal terzo piano casa;
- che durante lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale, il Consigliere Visalli Irma ha proposto alcuni emendamenti da apportare alla parte dispositiva del presente provvedimento, come da intervento allegato, emendamenti che vengono condivisi dal Consiglio;

Vista la “proposta di Legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale di Belluno ai sensi dell’art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1: *“Modifica della L.R. 29.11.2013 n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.”*, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento deliberativo, redatta sulla base della proposta inviata dal Comune di Venezia a tutti i capoluoghi del Veneto, in allegato alla nota in data 27/01/2014 prot. 38966/2014, acquisita al prot. 2804 del 28/01/2014, già approvata dai Consigli Comunali di Venezia e Padova;

Dato atto che la presente deliberazione ha valore di mero indirizzo e pertanto non necessita dei pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000;

Uditi la relazione dell'Assessore, gli interventi di discussione e di dichiarazioni di voto, analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 30

votanti: n. 28

con voti

favorevoli: n. 28

non votanti: n. 2 (Da Re Fabio e Pingitore Francesco),

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse si intendono qui integralmente riportate;
2. **di approvare** la “proposta di Legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale di Belluno ai sensi dell’art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1: *“Modifica della L.R. 29/11/2013 n.32 Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.”*, la quale, per effetto degli emendamenti proposti dalla Consiglieria Irma Visalli risulta quello allegato sub A al presente provvedimento;
3. **di conferire** al Sindaco o suo delegato l'incarico:
 - *di trasmettere la proposta di Legge, di cui al punto precedente, al Consiglio Regionale del Veneto, per l'espletamento del relativo procedimento legislativo e regolamentare di cui all’art. 21 dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1, unitamente alla presente deliberazione che costituisce relazione che ne illustra contenuto e finalità;*

- *di richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1;*
- *di prendere atto che il Comune di Venezia, in qualità di primo firmatario della proposta di Legge di cui alla presente deliberazione, parteciperà ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1;*
- *di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Treviso, Venezia, Rovigo, Padova, Verona e Vicenza, per rendere nota l'adesione del Comune di Belluno all'iniziativa congiunta relativa alla proposta di Legge di cui è oggetto la seguente deliberazione;*

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 30

votanti: n. 28

con voti

favorevoli: n. 28

non votanti: n. 2 (Da Re Fabio, Pingitore Francesco)

Allegato "A ":

- proposta di Legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale di Belluno ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17/04/2012 n. 1: *"Modifica della L.R. 29/11/2013 n. 32 Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*.
- testo Emendamenti.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO

Allegato “A” alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Belluno del 17.03.2014

Oggetto: proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 20 comma 2, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1, a modifica della L.R. 29.11.2013 n. 32 *“nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”*.

Articolo Unico

1) L'articolo 9 – *“Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", della L.R. 29 novembre 2013 n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, viene sostituito dal seguente:*

“Art. 8 – Elenchi e monitoraggio

- 1. i comuni istituiscono l'elenco annuale degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, l'eventuale riduzione degli oneri di costruzione ai sensi del precedente art. 7, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.**
- 2. l'ammontare delle riduzioni degli oneri di costruzione indicati dai comuni, ai sensi della presente legge, viene inserito con apposita voce, fino all'ammontare delle riduzioni previste dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 così come modificata ed integrata dalla presente legge, nel bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo alla trasmissione, da parte dei comuni, degli elenchi di cui al precedente comma 1.**
- 3. i volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”**

2) Dopo il comma 2 dell'articolo 14 – *“Disposizioni attuative e transitorie” della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, sono inseriti i seguenti:*

“2 bis. I comuni, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono deliberare se o con quali limiti e modalità consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, della presente legge regionale, in base ad una valutazione della loro sostenibilità nei confronti:

- 1. degli strumenti di pianificazione generale comunale vigenti o adottati con criteri e procedure di attenzione di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale;**
- 2. dell'interesse pubblico prevalente costituito dall'equilibrio tra le risorse finanziarie comunali ed il livello dei servizi prestati e delle realizzazioni programmate in termini di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;**
- 3. delle specificità dei contesti territoriali coinvolti;**

Decorso inutilmente tale termine (90 giorni) si applicano integralmente le disposizioni della presente legge regionale.

2 ter. L'efficacia delle deliberazioni comunali di cui al comma precedente è condizionata la parere della commissione VAS regionale che si esprime, tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge, entro e non oltre i 30 giorni successivi al deposito della stessa.

Decorso inutilmente tale termine detto parere si intende reso positivamente.”



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 17/03/2014

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DELLO STATUTO DEL VENETO LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17/04/2012 N. 1, A MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29/11/2013 N. 32 "NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA". APPROVAZIONE TESTO E CONFERIMENTO MANDATO AL SINDACO..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 28/03/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale